

STEFANEL

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA

redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità all'Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche

**Dilazione di pagamento, mandato a vendere un ramo d'azienda ("punto vendita"),
proroga affitto e acquisto condizionato di ramo d'azienda**

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Stefanel S.p.A. (www.stefanel.com), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (all'indirizzo www.emarketstorage.com) in data 20 ottobre 2017.

STEFANEL S.P.A. VIA POSTUMIA 85 31047 PONTE DI PIAVE (TV) ITALY T +39 0422 8191 F +39 0422 819342

CAP. SOC. EURO 16.496.437,95 I.V. CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
DI TREVISO 01413940261 R.E.A. DI TREVISO N. 154803 - P.IVA 01413940261

S T E F A N E L

PREMESSA

Il presente Documento Informativo (il "**Documento Informativo**") è stato redatto da Stefanel S.p.A. (di seguito anche "**Stefanel**" o l'"**Emittente**" o la "**Società**") ai sensi dell'articolo 5 e in conformità all'Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ("*Regolamento operazioni con parti correlate*"), nonché ai sensi dell'art. 7.1.1 della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società il 26 novembre 2010, e contiene informazioni relative alla dilazione di pagamento del residuo credito di Stefanel derivante dalla cessione di un ramo di azienda ("punto vendita") alla società correlata Leggenda S.r.l. in liquidazione (di seguito anche brevemente "**Leggenda**") - che fa capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Stefanel in quanto società controllata dallo stesso -, al mandato a vendere il medesimo ramo d'azienda e alla proroga del contratto di affitto dello stesso.

Il Documento Informativo contiene, altresì, informazioni relative al futuro acquisto, sottoposto a condizioni, del ramo d'azienda in oggetto.

Si rinvia al paragrafo 2 per la descrizione dell'operazione (l'"**Operazione**").

La realizzazione dell'Operazione nel suo complesso – come *infra* specificato al Paragrafo 2.5 - ha comportato il superamento della soglia del 5% del c.d. "*Indice di rilevanza del controvalore*" così come definito nell'Allegato 3 del *Regolamento operazioni con parti correlate*, come di seguito specificato (in euro):

$$\frac{\text{Controvalore dell'Operazione}}{\text{Capitalizzazione dell'Emittente al 30.06.2017}} = \frac{2.806.000}{20.515.440} = 13,7\%$$

Di conseguenza si è resa necessaria la pubblicazione del presente Documento Informativo.

Tale Operazione non ha comportato il superamento di nessuno dei parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'art. 71 del Regolamento Emittenti e indicati nell'Allegato 3B del Regolamento medesimo.

STEFANEL

INDICE

PREMESSA	2
1. AVVERTENZE	4
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	4
2.1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE	4
2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE E' STATA POSTA IN ESSERE E DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE	5
2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL'OPERAZIONE	5
2.4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI.....	5
2.5. ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE FORNENDO ALMENO GLI INDICI DI RILEVANZA APPLICABILI.....	5
2.6. INCIDENZA DELL'OPERAZIONE SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E/O DI SOCIETÀ CONTROLLATE	6
2.7. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ DETENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELL'EMITTENTE EVENTUALMENTE COINVOLTI NELL'OPERAZIONE E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE	6
2.8. INDICAZIONE DEGLI ORGANI O DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDOTTO O PARTECIPATO ALLE TRATTATIVE E/O ISTRUITO E/O APPROVATO L'OPERAZIONE, SPECIFICANDO I RISPETTIVI RUOLI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	6
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	7
ALLEGATI	7

STEFANEL

1. AVVERTENZE

Con riferimento ai rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione descritta nel presente Documento Informativo, l'Emittente ritiene che la medesima sia posta in essere nell'interesse della Società e a tutela del proprio patrimonio.

Per quanto attiene all'*iter* deliberativo adottato ai fini dell'Operazione, e alle relative procedure finalizzate a fronteggiare i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse, si fa rinvio a quanto *infra* specificato al Paragrafo 2.8.

Con riferimento ai rischi connessi alla continuità aziendale dell'Emittente, così come descritti nella comunicazione finanziaria periodica, a cui si fa espresso rinvio, l'Operazione non pregiudica l'attuabilità del Piano Industriale 2016-2022 (il "**Piano 2016-2022**") alla base dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti oggetto di omologa da parte del Tribunale di Treviso con il decreto pubblicato in data 11 ottobre 2017. La dilazione del flusso di cassa derivante dall'Operazione è compatibile con il fabbisogno di cassa del Gruppo, così come l'eventuale decisione futura di acquisto del Ramo d'Azienda, condizionata alla successiva approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE, MODALITÀ, TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE

In data 30 giugno 2015 l'Emittente ha stipulato con Leggenda un contratto di cessione di ramo di azienda relativamente a un ramo di azienda commerciale costituito da un negozio per la vendita al pubblico di articoli di abbigliamento e calzature ubicato in Firenze - Via dei Calzaiuoli (il "**Ramo d'Azienda**") e attualmente utilizzato come negozio ad immagine Stefanel direttamente dalla Società. Il prezzo per la Cessione è stato convenuto tra le parti in euro 4.500.000.

Contestualmente alla Cessione è stato stipulato anche un contratto di affitto di ramo d'azienda tra Leggenda (concedente) e Stefanel (affittuaria) relativamente alla medesima *location*, per un canone annuo di affitto pari al canone di locazione pagato da Stefanel al proprietario dell'immobile in cui è ubicato il ramo d'azienda (quindi senza aggravio di costi per la Società).

Il credito residuo vantato dalla Società nei confronti di Leggenda a seguito della suddetta cessione (il "**Credito**") è pari a euro 3.300.000, da pagarsi - come da precedente dilazione concessa - quanto a euro 2.300.000 al 31.12.2017 e quanto a euro 1.000.000 entro il 31.12.2019.

In data 17 ottobre 2017, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, è stata stipulata una convenzione (di seguito "**Convenzione**") che in merito al Ramo d'Azienda e al Credito prevede:

- il conferimento a Stefanel di un mandato a vendere il Ramo d'Azienda ad un valore non inferiore a Euro 2.500.000 da realizzarsi entro il 22 giugno 2018;
- il soddisfacimento di una porzione del Credito - pari ad almeno euro 2.500.000 - vantato da parte di Stefanel nei confronti Leggenda, e in scadenza per euro 2.300.000 al 31 dicembre 2017, tramite il prezzo di cessione del punto vendita, qualora la cessione avvenga entro il 22 giugno 2018;
- subordinatamente alla successiva approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione, l'acquisto da parte di Stefanel, con obbligo di vendita per Leggenda, del Ramo d'Azienda, qualora non si formalizzi la cessione a terzi dello stesso entro il 22 giugno 2018, ad un corrispettivo pari a euro 2.500.000, purché confermato da apposita perizia redatta da un esperto indipendente, il cui ammontare sarà posto in compensazione del Credito vantato dall'Emittente nei confronti di Leggenda.

Il residuo credito vantato da Stefanel verso Leggenda sarà pagato, come da precedenti accordi, al 31.12.2019.

La dilazione di pagamento di cui sopra è condizionata al verificarsi entro il 28 febbraio 2018 delle seguenti condizioni sospensive:

STEFANEL

- (i) passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis, primo comma, L.F. depositato da Stefanel avanti il Tribunale di Treviso il 31.07.2017;
- (ii) passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione che Leggenda depositerà avanti il Tribunale di Treviso.

L'eventuale acquisto da parte di Stefanel del Ramo d'Azienda è condizionato, oltre alle condizioni (i) e (ii) sopra indicate, anche alla successiva approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il valore del Ramo d'Azienda, ai fini del mandato lo stesso è stato indicato da Leggenda - quale mandante - non inferiore a euro 2.500.000.

Stefanel sta conferendo incarico ad un esperto indipendente per confermare il valore del punto vendita ai fini di una corretta valutazione nell'ipotesi in cui Stefanel stessa, previa assunzione delle relative delibere, acquisti tale Ramo d'Azienda.

Inoltre, le parti hanno convenuto di prorogare l'affitto del Ramo d'Azienda in oggetto fino al 30 giugno 2018 alle medesime condizioni attualmente in essere (euro 51.000 mensili, oltre IVA). L'accordo di proroga dell'affitto del Ramo d'Azienda (l'"Accordo di Proroga") è stato stipulato in data 17 ottobre 2017, sempre a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE E' STATA POSTA IN ESSERE E DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE

La Convenzione e l'Accordo di Proroga costituiscono un'operazione fra Parti Correlate, così come definite nell'Allegato 1 al *Regolamento operazioni con parti correlate*, in quanto Giuseppe Stefanel, azionista di riferimento e Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente, risulta anche detenere il controllo di Leggenda.

2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL'OPERAZIONE

L'Operazione consente a Stefanel di monitorare e di gestire con ampia libertà la vendita del Ramo d'Azienda, avendo ottenuto fin d'ora la possibilità di soddisfare il proprio Credito sull'eventuale corrispettivo della vendita stessa.

L'Operazione consente, altresì, la permanenza del punto vendita nella *location* prestigiosa, che attualmente sta registrando buone *performance*. L'acquisto (condizionato) del Ramo d'Azienda offre fin d'ora a Stefanel l'opportunità di mantenere il punto vendita laddove a giugno vi sia l'interesse e la convenienza economica supportata da idonea perizia.

2.4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI

Per la determinazione del valore di mercato del Ramo d'Azienda ai fini del mandato a vendere sopra indicato, Leggenda – quale mandante - sulla base delle proprie valutazioni ha ritenuto che il prezzo di vendita non sia inferiore a euro 2.500.000.

Per l'eventuale acquisto – condizionato – Stefanel si farà supportare da una perizia che verrà richiesta a società di primario *standing*.

2.5. ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE FORNENDO ALMENO GLI INDICI DI RILEVANZA APPLICABILI

Si rappresenta l'*Indice di rilevanza del controvalore* complessivo dell'Operazione, determinato ai sensi dell'Allegato 3 del *Regolamento operazioni con parti correlate* (importi in euro):

$$\frac{\text{Controvalore dell'Operazione}}{\text{Capitalizzazione dell'Emittente al 30.06.2017}} = \frac{2.806.000}{20.515.440} = 13,7\%$$

Il Controvalore dell'Operazione è costituito dalla somma che Stefanel incasserà a fronte della vendita del Ramo d'Azienda - oggetto del mandato a vendere per un valore non inferiore a euro 2.500.000 - e dell'affitto

STEFANEL

mensile (pari a euro 51.000, al netto di IVA) del Ramo d'Azienda per i 6 mesi di proroga, pari a complessivi euro 306.000 (al netto di IVA).

Gli altri indici previsti dal suddetto Regolamento non risultano superati o applicabili.

La realizzazione dell'Operazione produce una mera dilazione dei flussi finanziari previsti nel Piano 2016-2022 dal 31 dicembre 2017 al primo semestre 2018, qualora il Ramo d'Azienda sia venduto a terzi – nei termini previsti dal mandato a vendere – entro il 22 giugno 2018. In tale ipotesi, nessun effetto economico e patrimoniale deriverà da tale Operazione.

L'Operazione consente, altresì, la permanenza per il primo semestre 2018 del punto vendita nella *location* prestigiosa, che attualmente sta registrando buone *performance*.

L'eventuale acquisto del Ramo d'Azienda da parte di Stefanel, previa assunzione delle relative delibere, comporterebbe un minor flusso finanziario per euro 2.500.000 nel primo semestre 2018 a fronte dell'iscrizione di un valore di avviamento di pari importo relativo al punto vendita.

In entrambi gli scenari, permane la volontà di Stefanel di mantenere in futuro un punto vendita in Firenze. Pertanto qualora il punto vendita venisse ceduto a terzi, la Società intende investire parte del flusso finanziario derivante dall'Operazione in un nuovo punto vendita.

2.6. INCIDENZA DELL'OPERAZIONE SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E/O DI SOCIETÀ CONTROLLATE

La realizzazione dell'Operazione non incide sui compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società controllate.

2.7. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ DETENUTI DAI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI DELL'EMITTENTE EVENTUALMENTE COINVOLTI NELL'OPERAZIONE E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato dell'Emittente, Giuseppe Stefanel, controlla la Società detenendo – indirettamente – n. 47.802.929 azioni ordinarie rappresentative del 56,554% del capitale ordinario.

2.8. INDICAZIONE DEGLI ORGANI O DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDOTTO O PARTECIPATO ALLE TRATTATIVE E/O ISTRUITO E/O APPROVATO L'OPERAZIONE, SPECIFICANDO I RISPETTIVI RUOLI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

La Convenzione e l'Accordo di Proroga sono stati stipulati previa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente (all'unanimità dei presenti – assente il Presidente Sig. Giuseppe Stefanel - e con l'astensione del Consigliere Eleonora Stefanel, che si è allontanata dalla riunione) e previo parere favorevole (all'unanimità) del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (composto da due Amministratori indipendenti), in ottemperanza a quanto previsto dal *Regolamento operazioni con parti correlate* e dalla relativa Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società. Il parere favorevole del suddetto Comitato in relazione all'Operazione che, come detto, in quanto rilevante ha comportato l'insorgenza dell'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo viene qui allegato (*sub 1*).

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione e dell'Accordo di Proroga il Consiglio di Amministrazione ha conferito mandato in via disgiunta al Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Stefanel e all'Amministratore Delegato Stefano Visalli per finalizzare e concludere i relativi contratti e atti alla stessa inerenti, strumentali e conseguenti.

STEFANEL S.p.A.
f.to Il Presidente
Giuseppe Stefanel

S T E F A N E L

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

La sottoscritta Monica Cipolotti, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-*bis* del T.U.F. che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

f.to Monica Cipolotti

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

ALLEGATI

1. Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 16 ottobre 2017.

Allegato "A" al verbale di riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate del 16 ottobre 2017.

Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Stefanel S.p.A.

Spett.le Stefanel S.p.A. ("Stefanel" o la "Società")

Alla c.a. del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato

Egregi Signori,

in data odierna si è riunito il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta di concessione di una dilazione di pagamento di una parte del residuo credito di Stefanel verso la società correlata Leggenda S.r.l. in liquidazione ("Leggenda"), facente capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Stefanel, credito derivante dalla cessione – avvenuta il 30 giugno 2015 - del ramo d'azienda avente ad oggetto un negozio ad immagine Stefanel ubicato in Firenze, via dei Calzaiuoli, esercitato da Stefanel S.p.A. stessa con contratto di affitto di ramo d'azienda.

Il credito residuo vantato dalla Società nei confronti di Leggenda a seguito della suddetta cessione è pari ad un ammontare complessivo di euro 3.300.000, da pagarsi quanto a euro 2.300.000 al 31.12.2017 e quanto a euro 1.000.000 entro il 31.12.2019 (come da precedente dilazione concessa).

La concessione della dilazione del pagamento di euro 2.300.000 in scadenza, come detto, al 31.12.2017, è contenuta in una convenzione che prevede quanto segue:

- conferimento a Stefanel di un mandato a vendere il punto vendita di Firenze ad un valore non inferiore a euro 2.500.000 da realizzarsi entro il 22 giugno 2018;
- soddisfacimento di una porzione del credito - pari ad almeno euro 2.500.000 – vantato da parte di Stefanel nei confronti di Leggenda, e in scadenza per euro 2.300.000 al 31 dicembre 2017, tramite il prezzo di cessione del punto vendita, qualora la cessione avvenga entro il 22 giugno 2018;
- subordinatamente alla successiva approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione, acquisto da parte di Stefanel, con obbligo di vendita per Leggenda, del ramo d'azienda, qualora non si formalizzi la cessione a terzi dello stesso entro il 22 giugno 2018, ad un corrispettivo pari a euro 2.500.000, purché confermato da idonea perizia di un esperto indipendente, il cui ammontare sarà posto in compensazione del credito vantato dalla Società nei confronti di Leggenda.

Il residuo credito vantato da Stefanel verso Leggenda verrebbe pagato, come da precedenti accordi, al 31.12.2019.



Nella predetta convenzione è previsto che la dilazione di pagamento di cui sopra è condizionata al verificarsi entro il 28 febbraio 2018 di tutte le seguenti condizioni sospensive:

- passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione *ex art. 182-bis* L.F. depositato da Stefanel avanti il Tribunale di Treviso il 31.07.2017;
- passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'Accordo di ristrutturazione *ex art. 182-bis* L.F. che Leggenda depositerà avanti il Tribunale di Treviso;

mentre l'acquisto del punto vendita è condizionato, oltre che ai punti sopra indicati (i) e (ii), anche alla successiva approvazione da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il valore del ramo d'azienda, ai fini del mandato a vendere lo stesso è stato indicato da Leggenda – quale mandante - non inferiore a euro 2.500.000. Stefanel sta conferendo incarico ad un esperto indipendente per confermare il valore del punto vendita ai fini di una corretta valutazione nell'ipotesi in cui Stefanel stessa, previa assunzione delle relative delibere, acquisti tale ramo d'azienda.

Inoltre, a fronte della suddetta convenzione è stata valutata l'opportunità di prorogare ulteriormente l'affitto del ramo d'azienda fino al 30 giugno 2018, atteso che Stefanel non ha ancora trovato una adeguata *location* alternativa; Leggenda si è resa disponibile a prorogare l'affitto come chiesto, al medesimo canone attualmente in essere.

Il Comitato rileva che la suddetta operazione con parte correlata, considerato il valore nel suo complesso, assume carattere di rilevanza ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, successivamente modificata con Delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), che comporta l'obbligo di pubblicare un Documento Informativo ai sensi dell'art.5 e dell'Allegato 4 del Regolamento stesso, nonché dell'art.7.1.1 della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata da Stefanel S.p.A. il 26 novembre 2010.

In base a tutto quanto sopra indicato e considerato che Stefanel sta richiedendo una perizia a conferma del valore del ramo d'azienda per l'eventuale acquisto (condizionato all'assunzione delle relative delibere) dello stesso, tenuto conto che Leggenda non è in grado – in pendenza di deposito e successiva omologazione del proprio accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis* L.F. – di ottemperare al pagamento della rata in scadenza al 31.12.2017, la convenzione proposta consente a Stefanel di recuperare il credito in tempi relativamente brevi.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che l'operazione in oggetto sia, pertanto, nell'interesse della Società e conveniente per la stessa. Per quanto riguarda il canone di affitto del ramo d'azienda,



lo stesso, come detto, sarebbe pari al canone di locazione attualmente in essere (senza, quindi, aggravio di costi).

Per quanto attiene alla correttezza sostanziale delle condizioni relative all'operazione in oggetto con Leggenda S.r.l. in liquidazione, il Comitato dà atto che la Società ha posto in essere i presidi necessari volti alla corretta qualificazione dell'operazione, assoggettando la stessa alla idonea procedura individuata dalla normativa regolamentare Consob e dalla Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società stessa, nonché garantendo agli organi sociali deputati (il presente Comitato, *in primis*, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale) di agire in modo informato, secondo trasparenza e attraverso un flusso informativo completo e tempestivo, non rilevando allo stato elementi di criticità.

Conclusioni

In estrema sintesi, il Comitato, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 6.3 e 6.4 della Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, preso atto delle motivazioni alla base dell'operazione illustrate dal *management* attraverso un flusso informativo documentale e nel corso della riunione del Comitato tenutasi in data odierna, alla luce degli elementi informativi acquisiti dalle strutture della Società, ha rilasciato all'unanimità parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Ponte di Piave, 16 ottobre 2017

Per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Il coordinatore

dott.ssa Marina Manna

